

### *Sezione XIII*

#### *Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*

#### **Art. 2449 - Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

[1] Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

[2] Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[3] I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

[4] Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito l'intero Capo V, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e successivamente modificato dall'art. 13 della legge 25 febbraio 2008, n. 34.

<sup>(2)</sup> Per la disciplina relativa alla società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, in vigore fino al 31 dicembre 2003, e per le relative correlazioni, vedi l'art. 2458 del testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

<sup>(3)</sup> Per le versioni previgenti del presente articolo, vedi l'art. 2449 del testo precedente le modifiche apportate dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dall'art. 13 della Legge 25 febbraio

2008, n. 34.

**1** L'art. 2449 è stato oggetto di riforma da parte dell'art. 13 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007) pubblicata in G.U. 6 marzo 2008, in vigore dal 21 marzo 2008, in ossequio all'obbligo di uniformare il diritto interno al diritto comunitario. Con la Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sez. I, emessa nelle cause riunite C-463/04 e C-464/04, la norma in parola, in quanto non prevedeva alcun limite al numero degli amministratori di nomina diretta dello Stato e dell'ente pubblico, è stata infatti ritenuta costituire una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, tutelati dall'art. 56, n. 1 del Trattato CE, poiché "consente agli azionisti pubblici di beneficiare della possibilità di partecipare all'attività del consiglio di amministrazione di una società per azioni con maggior rilievo rispetto a quanto sarebbe loro normalmente concesso dalla loro qualità di azionisti" mettendo con ciò a loro disposizione "uno strumento che fornisce la possibilità di esercitare un'influenza che va al di là del loro investimento". Con l'introduzione delle limitazioni alla nomina di amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza, è stata dunque abolita la "golden share" nelle società per azioni partecipate dallo Stato o da enti pubblici.

**2** La novella distingue tra società per azioni partecipate dallo Stato e da enti pubblici che non fanno ricorso al **mercato del capitale di rischio** e società per azioni che vi fanno ricorso.

Per l'ipotesi in cui la società partecipata non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, la nuova norma dispone che lo statuto possa prevedere la facoltà per lo Stato o l'ente pubblico di nominare, senza intervento dell'assemblea, un **numero determinato** di amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in proporzione al valore della partecipazione al capitale sociale.

**3** Specularmente, la disposizione conferisce a tali enti il potere di revoca degli amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza così nominati.

**4** In forza delle disposizioni di cui all'art. 223 *septies* disp. att., si ritiene che il principio in esame possa trovare applicazione anche nelle società che adottano il sistema di amministrazione **monistico**, concedendo dunque la facoltà allo Stato o all'ente pubblico, ove previsto dallo statuto, di nominare un numero di componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, secondo la relativa quota di partecipazione.

**5** Con la modifica in esame il legislatore ha inoltre limitato la **durata dell'incarico** ad un

periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**6** Dalla previsione normativa ante riforma il legislatore ha eliminato il richiamo alla legge come fonte per la disciplina degli eventuali ulteriori diritti ed obblighi degli amministratori e sindaci di nomina pubblica rispetto ai membri nominati dall'assemblea. L'eliminazione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle leggi speciali" contribuisce dunque a rafforzare l'opinione della prevalenza **dell'interesse sociale** rispetto a quello dell'ente pubblico.

**7** Diversamente, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il legislatore ha previsto, con il richiamo alle disposizioni del sesto comma dell'art. 2346, la possibilità per la società di emettere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con esclusione del voto nell'assemblea generale degli azionisti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dallo statuto. Lo stesso statuto disciplinerà altresì i diritti che conferiscono gli strumenti finanziari, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

**8** La norma di nuova introduzione prevede inoltre la possibilità per il consiglio di amministrazione di proporre all'assemblea degli azionisti di rimettere i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o di enti pubblici all'emissione di una **particolare categoria di azioni**. Sulla questione l'assemblea degli azionisti delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, acquisito il necessario consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti sono previsti.

**9** La **disciplina transitoria** è dettata dal secondo comma dell'art. 13 della menzionata legge n. 34/2008. La norma dispone che nelle società ove gli amministratori siano stati nominati secondo la **disciplina previgente**, il consiglio di amministrazione debba provvedere **all'adeguamento dello statuto** entro Otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, introducendo la previsione secondo cui i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2346, sesto comma. Alla scadenza del termine di Otto mesi le disposizioni statutarie non conformi alla nuova norma **perdono efficacia**.

Per la disciplina previgente cfr. sub art. 2451 e relativo commento.

## **Art. 2450 - Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici <sup>(1)</sup>**

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito l'intero Capo V, a decorrere dal 1° gennaio 2004. e, successivamente, abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46.

**1** L'art. 2450 - che peraltro non ha avuto concreta attuazione nel sistema societario - è stato abrogato allo scopo di recepire le indicazioni della Commissione europea, che aveva avviato una procedura d'infrazione (n. 2006/2104), costituendo in mora lo Stato italiano, per violazione del principio della libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento, come rispettivamente indicati dall'articolo 56 e dall'articolo 43 del Trattato Ce. Secondo la Commissione europea, infatti, la disposizione si poneva in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto permetteva allo Stato e agli enti pubblici una inammissibile ingerenza, attraverso la nomina e la revoca di amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza, nella gestione e nel controllo di società senza la relativa partecipazione azionaria.

Per la disciplina previgente cfr. sub art. 2451 e relativo commento.

### *Sezione XIII*

#### *Delle società di interesse nazionale*

## **Art. 2451 - Norme applicabili <sup>(1) (2)</sup>**

[1] Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito l'intero Capo V, a decorrere dal 10 gennaio 2004.

<sup>(2)</sup> Per la disciplina delle norme applicabili, in vigore fino al 31 dicembre 2003, e per le relative correlazioni, vedi l'art. 2461 del testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

<sup>(3)</sup> Per le versioni previgenti del presente articolo, vedi l'art. 2451 del testo precedente le modifiche apportate dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

SOMMARIO: I. Premessa.- II. L'art. 2449 (previgente art. 2458).- III. L'art. 2450 (previgenti artt. 2459 s.).- IV. Art. 2450, c. 2 (previgente art. 2460).- V. L'art. 2451 (previgente art. 2461).- VI. Le società miste.- VII. Bibliografia

## **I. Premessa**

**1** Le norme in commento sono state solo marginalmente interessate dalle modifiche intervenute in virtù del d.lgs. 17.1.2003 n. 6. In particolare, a parte la nuova numerazione delle Sezioni e degli articoli, in cui alle originarie Sezioni XII e XIII corrispondono ora le Sezioni XIII e XIV ed ai previgenti artt. 2458, 2459, 2460 e 2461 oggi corrispondono gli artt. 2449 e 2451, le modificazioni si sostanziano nella sostituzione del richiamo all'atto costitutivo con il richiamo allo statuto, la previsione della nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza in aggiunta a quella dei sindaci ed il richiamo esplicito alle leggi speciali in materia, le cui disposizioni sono fatte salve (cfr. art. 2449, c. 3, ultima parte). Nell'ambito del commento che segue, conseguentemente, il richiamo all'atto costitutivo si intenderà effettuato allo **statuto** (che costituisce peraltro parte integrante dell'atto costitutivo ex art. 2328, u.c.) ed il riferimento ai sindaci si intenderà esteso ai componenti del **consiglio di sorveglianza** di cui agli artt. 2409 *duodecies ss.*

## **II. L'art. 2449 (previgente art. 2458)**

**2** L'art. 2449 disciplina e si riferisce al fenomeno del c.d. **azionariato pubblico**, attraverso il quale lo Stato e gli enti pubblici, agendo in qualità di soggetti privati, assumono partecipazioni in società, tendenzialmente per azioni. La disciplina degli artt. 2449 - 2451 configura l'espressione del fenomeno dell'intervento pubblico nell'economia attraverso lo strumento societario [Donativi (10), 1260]. Si segnala che le norme in esame hanno avuto in passato uno scarso riscontro applicativo: ciò dipenderebbe dal fatto che le partecipazioni societarie dello Stato sono per lo più maggioritarie o di controllo, cosicché i poteri pregnanti di quest'ultimo derivano direttamente dalla rilevanza delle partecipazioni stesse [Galgano (13), 491; Roversi Monaco (17), 261; T Cassino 12.4.1991, RN 1991, 1432]. La dottrina rileva come la facoltà conferita allo Stato o agli enti pubblici che abbiano una partecipazione in una società per azioni di nominare uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza sia ad oggi un fenomeno dalla portata rilevante, soprattutto con riferimento al processo delle privatizzazioni [Cavazzuti (8), 82].

**3** Nel sistema delle società di capitali la gestione è di competenza esclusiva degli **amministratori**: pertanto la partecipazione dell'ente pubblico all'organo amministrativo

costituisce strumento di intervento diretto "nel centro organizzativo del potere societario". Infatti - si è osservato - la nomina diretta degli amministratori non sarà così rilevante allorché l'ente pubblico è in posizione maggioritaria, in quanto il consiglio di amministrazione della società partecipata sarà comunque nominato da quest'ultimo [Libonati (14), 159]. Detta facoltà conferita allo Stato o agli enti pubblici che abbiano una partecipazione in una società per azioni di nominare uno o più amministratori o sindaci deve essere prevista nell'atto costitutivo, ma si sostiene in dottrina che tale facoltà possa essere introdotta anche successivamente, con deliberazione senza concorso del voto dell'azionista pubblico perché in conflitto di interessi [Abbadessa (1), 369].

**4** La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la partecipazione, anche se maggioritaria, di un ente pubblico in una società per azioni non modifica la natura di detta società, la quale conserva perciò il suo carattere di ente di **diritto privato** [C s.u. 15.4.2005 n. 7799, *FI* 2005, 1, 2726 nt. Ursi].

**5** In materia di costituzione di **società a partecipazione comunale** è stata ritenuta legittima la norma regolamentare che riserva a favore degli enti pubblici la designazione di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del consiglio dei revisori, in quanto coerente con il disposto dell'art. 2458 (oggi art. 2449) [C Stato, ad. gen., 16.5.1996 n. 90, CS 1996, I, 1640]. Le facoltà disciplinate dalla norma consistono nella possibilità di nomina e di revoca di uno o più amministratori o sindaci, ma non di tutti: per l'ente pubblico non sussiste alcun obbligo di avvalersi di tale facoltà [Minervini (16), 7151. Si esclude che l'ente pubblico possa auto-designarsi presidente del consiglio di amministrazione o che possa nominare il direttore generale della società [Galgano (13), 490].

**6** Ancora l'ente pubblico sarà titolare della competenza di sostituzione degli amministratori e dei sindaci nominati ex art. 2449 (già art. 2458) [Ferri G. (11), 705]. **L'atto di nomina o di revoca** degli amministratori o dei sindaci da parte dello Stato o degli enti pubblici configura, sia per il soggetto che lo ha adottato sia per il suo stesso contenuto, un **provvedimento amministrativo discrezionale**, come tale impugnabile soltanto davanti al giudice amministrativo [TAR Lazio 7.6.2007 n. 2716, FA TAR 2007, 5, 1684, nt Gruner; C 15.7.1982 n. 4139, RDC 1983, II, 35; C App. Catania 1.12.1978, *Gcomm.* 1980, II, 253]. Si segnala peraltro che tuttavia, secondo taluna giurisprudenza amministrativa, il relativo potere di nomina e di revoca avrebbe natura pubblicistica esclusivamente laddove trovi diretta e unica fonte nella **legge** [TAR Sardegna 21.9.2005 n. 1920, FA TAR 2005, 9, 3010]. In senso contrario si è anche affermato che il potere di nomina e di revoca esercitato

dalla p.a. è estrinsecazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente di una **potestà di diritto privato** in quanto espressiva di un potere attinente ad una situazione giuridica societaria regolata dal diritto privato stesso, con ciò qualificando in termini di diritto soggettivo la posizione giuridica azionata in giudizio dagli interessati e comportando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria [TAR Calabria 18.12.2006 n. 1984, FA TAR 2006, 12, 4043; conf. TAR Campania 11.2.2005 n. 963, S 2005, 876, nt. D'Attorre].

**7** La nomina degli amministratori, dei sindaci e dei componenti del consiglio di sorveglianza di società per azioni da parte di enti pubblici è immediatamente **efficace** anche nei confronti della società, senza necessità di alcuna deliberazione dell'assemblea che la recepisca. Tale nomina prescinde inoltre da ogni altro rapporto tra l'ente pubblico e la persona nominata, di talché il relativo rapporto di interesse rimane del tutto distinto e separato, senza con ciò influire sul rapporto del soggetto di nomina pubblica con la società [C 15.7.1982 n. 4139, DFSC 1982, II, 1396].

**8** Si ritiene che l'amministratore revocato non possa invocare l'applicazione dell'art. 2383, in quanto tale norma presuppone una delibera assembleare di revoca [C 15.7.1982 n. 4139, RDC 1983, II, 35]. Si discute se gli amministratori e i sindaci nominati dallo Stato o dagli enti pubblici ai sensi dell'art. 2458 (oggi art. 2449) possano essere revocati per giusta causa da parte dell'assemblea [in senso affermativo Ferri G. (11), 704; contra Minervini (16), 717]. Sull'argomento, si è pronunciata in senso favorevole la giurisprudenza, precisando tuttavia che il mutamento di **orientamento politico** dell'organo dirigenziale dell'ente non integra gli estremi del concetto di **giusta causa** idonea a consentire la revoca dell'amministratore, al quale deve essere riconosciuto il risarcimento del danno [TAR Milano 1.8.2006]. Ancor più precisamente la giurisprudenza amministrativa ha recentemente confermato la facoltà per l'organo pubblico, autorizzato ex lege a conferire un incarico sulla base di un rapporto fiduciario con il soggetto da designare, di revocare motivatamente l'amministratore adducendo e documentando fatti o accadimenti che ragionevolmente giustificano il venir meno della fiducia, con il che è stata ritenuta illegittima la revoca, per **sviamento di potere**, se utilizzata per scopi che non hanno nulla a che vedere con le regole di buona e trasparente amministrazione della cosa pubblica, ma perseguono solo gli interessi di un determinato schieramento politico [TAR Lazio 16.11.2007 FA TAR 2007, 10, 3110, nt. Paire].

**9** Tendenzialmente si esclude la **responsabilità** dell'ente pubblico per l'attività posta in essere dall'amministratore o dal sindaco da esso nominato. Ai sensi del c. 4, art. 2458 (oggi

art. 2449) gli amministratori e i sindaci nominati dall'ente pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri nominati dall'assemblea e conseguentemente nei loro confronti può essere esperita azione di responsabilità.

### **III. L'art. 2450 (previgenti artt. 2459 s.)**

**10** La norma di cui all'art. 2450 (già art. 2459) disciplina l'ipotesi in cui la facoltà di nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza sia attribuita dalla legge o dall'atto costitutivo allo Stato o agli enti pubblici i quali **non partecipino alla compagine sociale**. La dottrina ha osservato che tale disposizione, mancando la partecipazione azionaria, avrebbe quale presupposto implicito l'esistenza di **particolari rapporti contrattuali o di concessione** tra lo Stato e la società per cui a quest'ultimo viene riservata la nomina di amministratori e sindaci [Asquini (3), 77]. Secondo la prevalente dottrina l'ipotesi prevista dall'art. 2450 (già art. 2459) è profondamente diversa da quella regolata dall'art. (già art. 2458), in quanto contiene una deroga incisiva ai principi disciplinanti la società per azioni affidando ad un terzo la nomina di uno o più amministratori, con sottrazione del relativo potere all'assemblea. Infatti, mentre nell'ipotesi dell'art. (già art. 2458) l'ente pubblico è azionista e, come tale, ha il potere di nomina dei titolari degli organi sociali, l'art. 2450 (già art. 2459) prevede che il potere di nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza possa essere sottratto all'assemblea e quindi ai soci per essere attribuito all'ente pubblico che - si dice si trova nei confronti della società in posizione di terzo e nella veste, non più di azionista agente iure privato, ma di ente pubblico autoritativo [Frè (12), 916].

**11** L'unico **presupposto applicativo** dell'art. 2450 (già art. 2459) consiste nella previsione da parte della legge o dell'atto costitutivo della nomina di uno o più amministratori o sindaci da parte dell'ente pubblico [Minervini (16), 712]. L'art. 2450 rinvia al precedente articolo, salvo che la legge speciale non disponga diversamente. Si è osservato che la fattispecie in esame è l'unica nella quale è effettivamente sottratta all'assemblea la competenza esclusiva e inderogabile per la nomina degli amministratori [Galgano (13), 265]. Si è osservato che la posizione degli amministratori nominati dall'ente pubblico ex artt. 2458 s. (oggi artt. 2449 s.) pone gli stessi in una duplice posizione: la prima nei confronti dell'ente nominante, che rientra nella sfera del diritto pubblico, e la seconda che è interamente disciplinata dal diritto privato [Roversi-Monaco (17), 261].



#### **IV. Art. 2450, c. 2 (previgente art. 2460)**

**12** Sul disposto dell'art. 2450, c. 2, (già art. 2460), si discute se esso **deroghi** o meno alle disposizioni di cui all'art. 2398, che nella scelta del presidente del collegio sindacale privilegia gli iscritti in appositi albi [per la tesi affermativa T Bologna 9.1.1984, S 1984, 889]. Avendo lo Stato la facoltà di nominare un **sindaco** - nel qual caso lo stesso sarà il presidente del collegio sindacale - o più sindaci - nel qual caso il presidente sarà scelto tra questi ultimi - è controverso se tale scelta spetti allo stesso ente nominante [Cafaro (5), 177] oppure all'assemblea [Auletta (4), 161].

#### **V. L'art. 2451 (previgente art. 2461)**

**13** Per quanto concerne il disposto dell'art. 2451 (già art. 2461), si discute se le società di interesse nazionale costituiscano una **categoria speciale di società** oppure no [in senso affermativo cfr. rel. al Re n. 999; in senso contrario Frè (12), 919]. Le società di interesse nazionale sono società per azioni ad oggetto rilevante per l'economia nazionale che vengono dichiarate tali dalle leggi speciali e si differenziano da quelle ordinarie per quanto riguarda la disciplina, che per le prime, appunto, è contenuta almeno in parte nella legislazione speciale. L'art. 2451 prevede una **riserva di legge** per la dichiarazione di società di interesse nazionale, vieta la creazione di società di diritto singolare e non consente l'alterazione dei profili essenziali della società per azioni. Secondo parte della dottrina l'identificazione di una società come rientrante tra quelle di interesse nazionale non presuppone necessariamente il ricorso alla legge, potendo essere desunta dalla natura del suo oggetto e dalla sua attività [Santonastaso (18), 487]. Ancora le società di interesse nazionale sono distinte dagli enti pubblici, in quanto esse sono libere nella costituzione, nello scioglimento e nella scelta dell'oggetto. La dottrina ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'art. 2409 in materia di controllo giudiziario alle società di interesse nazionale ex art. 2451 (già art. 2461) [Tedeschi (19), 544]. Esse hanno **natura di enti privati**, differenziandosi dalla ordinaria società per azioni soltanto per la particolare disciplina che sia espressa dalla legge speciale. Fra le società di interesse nazionale rientra la Rai, in quanto concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre controversa è l'iscrizione alla categoria delle società di navigazione di interesse nazionale di cui al r. d.l. 7.12.1936 n. 2081 e della Monte Titoli s.p.a.

## VI. Le società miste

**14** Una particolare ipotesi di partecipazione di enti pubblici locali a società di capitali riguarda le **società miste**. Così vengono definite le società con **capitale in parte pubblico e in parte privato** per la gestione dei servizi pubblici locali, che sono oggi regolate dal d.lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali. La formula societaria rappresenta uno strumento significativo per l'ente locale di aggregazione di capitali privati nella gestione di imprese che gestiscono pubblici servizi [Catalano (6), 114; Lorenzetti (15), 79]. I modelli societari previsti sono quelli della società per azioni a capitale pubblico maggioritario o minoritario e della società a responsabilità limitata. Si ritiene che la procedura per l'individuazione del socio privato debba essere effettuata con procedura ed evidenza pubblica ispirata al principio dalla par condicio degli aspiranti, con una valutazione comparativa dei requisiti morali, imprenditoriali, tecnici ed economici di questi ultimi [cfr. per tutte C s.u. 29.10.1999 n. 754, GI 2000, 1288; C Stato 22.5.2001 n. 2835, FA 2001; in dottrina cfr. Zucchetti (20), 1194]. La disciplina è ad oggi regolata dal d.lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali e successive modificazioni.

## VII. Bibliografia

(1) ABBADESSA, *La nomina diretta di amministratori di società da parte dello Stato e di enti pubblici*, IA 1975, I; (2) ALBANESE, voce *Società miste per la gestione dei servizi pubblici locali ed il provvedimento concessorio*, *Agenda dei comuni* 1997; (3) ASQUINI, *Sull'art. 3 della l. 22.12.1956 n. 1589. Il distacco delle aziende a prevalente partecipazione statale dalle organizzazioni degli altri datori di lavoro*, Roma 1958; (4) AULETTA, *Appunti di diritto commerciale*, Napoli 1946; (5) CAFARO, *Del Collegio sindacale*, DFSC 1949, I; (6) CATALANO, *La trasformazione in s.p.a.: alcuni casi a confronto, La s.p.a. per la gestione dei servizi pubblici locali*, AA.VV., Rimini 1996; (7) CASSESE, voce *Azionariato di Stato*, EdD, IV, Milano 1959; (8) CAVAZZUTI, *Privatizzazioni imprenditori e mercati*, Bologna 1996; (9) De ANGELIS, *Scelta dei soci ed affidamento del servizio alla s.p.a. partecipata dall'ente locale, I contratti dello Stato e degli enti pubblici* 1996; (10) DONATIVI, *Esperienze applicative in tema di nomina pubblica diretta alle cariche sociali (artt. 2458-2459 c.c.)*, RS 1998; (11) FERRI G., *Le società*, Tr. VAS., X, III, Torino 1987; (12) FRÈ, *Società per azioni*, Com. S.B., Bologna-Roma 1982; (13) GALGANO, *La società per azioni*, Tr. Galgano, VII, Padova 1988; (14) LIBONATI, *L'intervento dello Stato nell'attività di impresa*, RDComm 1988, 1; (15) LORENZETTI, *Le società per azioni con partecipazione degli enti locali*, *Atti della ricerca sugli interventi in*

*economia a livello locale*, Modena 1976; (16) MINERVINI, *Amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici*, *BBTC* 1954, I; (17) ROVERSI MONACO, *Revoca e responsabilità dell'amministratore nominato dallo Stato*, *RDC* 1968, I; (18) SANTONASTASO, *Le società di interesse nazionale*, Milano 2002; (19) TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova 1965; (20) ZUCCHETTI, *Commentario al tu. degli enti locali*, Milano 2000. In argomento v. anche *Com. Bonfante - Corapi - Marziale - Rordorf- Salafia*, Milano 2004.